



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPD – Dipartimento Agricoltura

DETERMINAZIONE N°	DPD025/171 DEL 3 aprile 2026
DIPARTIMENTO	AGRICOLTURA – DPD
SERVIZIO	TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST-DPD025
UFFICIO	UFFICIO INTERVENTI PER LE AREE MONTANE E IL BENESSERE ANIMALE – DPD025003
OGGETTO:	PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (Reg. UE n. 2021/2115) Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.) Bando per l'attivazione dell'intervento1 SRA08 ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti (Art. 70 Reg. UE 2021/2115). Provvedimento in autotutela amministrativa per la rettifica del punto iii, lettera f), comma 1, Art.6.

Richiamati i Regolamenti:

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli

- organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
 - il Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni – Norme di diretta applicazione;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro della salute, 28.12.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana – Serie Generale n. 44 del 21.02.2023 recante “disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del regolamento (UE) n. 2021/2116”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 04. Agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazioni del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli Stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l'Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”;

Richiamate, in particolare:

- La DGR n. 230 del 28.04.2020 “Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2021- 2027. Atto di indirizzo per la costituzione del Tavolo di Partenariato “con la quale, tra l'altro, è stata formalizzata la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, ai fini della partecipazione all'elaborazione dei documenti di strategia e di programmazione con riferimento al sistema agricolo e rurale per il settennio 2021/2027;
- Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

nella sua versione 7.1 approvata dalla Commissione decisione di esecuzione C(2026)745 del 11 feb 2026;

- la DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) N.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "VERSIONE 1" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- il Piano Strategico Nazionale (PSP) della PAC 2022/2027 prevede la declinazione dell'intervento SRA08-ACA8 in tre distinte azioni:
 - a) Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati pascolo;
 - b) Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;
 - c) Azione 8.3: gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali
- con la determinazione DPD025 n.241 del 23.10.2023, successivamente modificata con la determinazione DPD025 n.244 del 06.11.2023, è stato approvato e pubblicato il bando relativo all'intervento “SRA08-ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti” annualità 2024 indicato come “Allegato A” alla richiamata determinazione;

RILEVATO che il predetto Bando, relativo all'attivazione dell'intervento1 SRA08 ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti (Art. 70 Reg. UE 2021/2115), all'art.6, comma 1, lettera f) punto iii così dispone: *“se la riduzione è superiore al 20% si procede alla esclusione della domanda, per l'annualità in cui si verifica tale riduzione; se una riduzione maggiore del 20% si verifica per due annualità, anche non consecutive, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti, fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116) ed i subentri agli impegni.”*;

RISCONTRATO che tale previsione erroneamente riportata nella versione del “Bando per l'attivazione dell'intervento SRA08 ACA8 – Gestione prati e pascoli permanenti - Annualità 2024” è in contrasto con quanto previsto dalla pertinente scheda tecnica del PSNP, versione n 7.1 del 11 febbraio 2026, nel capitolo 4.7.3.5 che contempla i seguenti impegni di mantenimento:

- o *mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.*
- o *se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.*
- o *Tale percentuale rappresenta il limite massimo, che può essere definito in modo più restrittivo dalle Regioni e P.A. nei rispettivi complementi di programmazione.*

RILEVATO che il Capitolo 8.3 - Aspetti trasversali per l'attuazione degli interventi di pagamento per impegni in favore dell'ambiente, del clima e del benessere animale (ACA) del CSR Abruzzo 2023-2027 – prevede *“...Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:*

- o *mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.*
- o *nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.*
- o *se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.*
- o *In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.*

CONSIDERATO che:

- sussiste una palese contraddizione tra la previsione di cui all'art.6, comma 1, lettera f) punto iii dell'Avviso approvato con la determinazione DPD025 n.241 del 23.10.2023. successivamente

modificata con la determinazione DPD025 n.244 del 06.11.2023 e quanto indicato nel capitolo 4.7.3.5 del PSNP versione n.7.1 del 11 febbraio 2026;

RICHIAMATA la clausola di Salvaguardia riportata alla pagina 3 del menzionato bando che nello specifico prevede:

- 1) La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 2) I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda e dell'ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
 - dalla scheda dell'intervento SRA08, sia a livello di PSP così come approvato dalla Commissione, che a livello di CSR;
 - dalle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate annualmente dall'organismo Pagatore AGEA;
 - dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo di concerto con l'organismo Pagatore AGEA;
 - b) che in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal PSP/CSR è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.

RITENUTO, pertanto necessario:

- riallineare le previsioni del bando approvato con la determinazione DPD025 n.241 del 23.10.2023, successivamente modificata con determinazione DPD025 n.244 del 06.11.2023, relativo all'intervento "SRA08-ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti" annualità 2024, a quelle del PSNP versione 7.1 del 11 febbraio 2026 e alle procedure di gestione e controllo dell'Organismo Pagatore AGEA;
- ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del CSR 2023-2027 per l'intervento ACA8 - PRATI PASCOLI, rettificare, in autotutela amministrativa, l'erronea previsione contenuta nel punto iii, lettera f), comma 1, Art.6, del bando approvato con la determinazione DPD025 n.241 del 23.10.2023, successivamente modificata con la determinazione DPD025 n.244 del 06.11.2023, nei termini di seguito indicati:
 - ✓ stabilire che gli impegni di mantenimento delle superfici, ammesse con la domanda di sostegno e per tutta la durata del periodo di impegno, abbiano una tolleranza massima complessiva in riduzione, in conformità a quanto previsto dalla scheda tecnica del PSNP versione n.7.1 del 11 febbraio 2026 nel capitolo 4.7.3.5 e precisamente:
 - *mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.*
 - *se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.*

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del CSR 2023-2027 per l'intervento ACA8 - PRATI PASCOLI, di rettificare, in autotutela amministrativa, l'erronea previsione contenuta nel punto iii, lettera f), comma 1, Art.6, del bando approvato con la determinazione DPD025 n.241 del 23.10.2023, successivamente modificata con la determinazione DPD025 n.244 del 06.11.2023, nei termini di seguito indicati:
 - ✓ stabilire che gli impegni di mantenimento delle superfici, ammesse con la domanda di sostegno e per tutta la durata del periodo di impegno, abbiano una tolleranza massima

- complessiva in riduzione, in conformità a quanto previsto dalla scheda tecnica del PSNP versione n 7.1 del 11 febbraio 2026 nel capitolo 4.7.3.5 e precisamente:
- *mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.*
 - *se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.*
- di dare atto che, in conseguenza delle modifiche apportate al richiamato “bando”, sussiste l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal PSP/CSR, e che detto onere è in capo al richiedente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo <https://www2.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/bandi-pac-2023-2027/bando-intervento-sra08-aca8-gestione-prati-e-pascoli> e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Abruzzo – sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici – Criteri e modalità.

Il Dirigente del Servizio Territoriale
per l’Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025
Ing. Mauro Contestabile
firmato digitalmente